



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione per i Minorenni

ORIGINALE

Rg 2/2016
Estradiz.

Sent. n. 7/2017

riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

MONTALDI dott. ssa Alida Presidente rel.
RICCIARDI dott. ssa Rosaria consigliere
CORSETTI dott. ssa Germana consigliere
TROVA dott. ssa Francesca consigliere onorario
VARI dott. Marco consigliere onorario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

a scioglimento della riserva di decidere formulata all'udienza del 18.01.2017 nel procedimento a fini di estradizione instaurato nei confronti di Ustun Hafiz, nato il 15.09.1990 a Genc, distretto di Bingol (Turchia)

osservato che

in data 18.10.2016 Ustun Hafiz è stato arrestato ai sensi dell'art. 716 c.p.p., in relazione all'art. 715 c.p.p., in quanto colpito dal mandato di arresto internazionale n. 2015/6-887 emesso in data 11.5.2015 dalla Procura Generale presso il Tribunale di Istanbul Anadolu (Turchia) in relazione alla sentenza n. 2007/194-R.G. – 2009/64, emessa il 7.05.2009 dell'Alta Corte Penale per i Minorenni presso il Tribunale di Uskudar e confermata dalla sentenza n. 2015/1716 RG – 2015 4392 della Corte Suprema, con la quale ad Ustun Hafiz è stata inflitta la pena della reclusione di anni 3 mesi 4 e della multa di 1680 lire turche per il reato previsto e punito dagli artt. 188/3, 31/3, 52/2, 54/4 e 63 del codice penale turco;

detto arresto provvisorio è stato convalidato dal magistrato delegato dal Presidente della Corte di Appello di Roma con ordinanza del 21 Ottobre 2016, con la quale è stata contestualmente applicata all'estradando la misura della custodia cautelare in carcere, in attesa del perfezionamento della

procedura di estradizione: il 24 ottobre 2016 il medesimo magistrato delegato ha proceduto, ai sensi dell'art. 717 comma 1 c.p.p., all'identificazione personale dell'estraddando e questi ha dichiarato di non prestare il consenso alla sua estradizione in Turchia;

gli atti della procedura sono stati, in data 28.10.2016, trasmessi per competenza a questa Sezione specializzata per i minorenni, concernendo il mandato di arresto internazionale fatti commessi dall'estraddando quando era ancora minorenne;

dalla data dell'arresto Ustun Hafiz è rimasto ininterrottamente ristretto in carcere, poiché il 28.10.2016 il Ministro della Giustizia ha richiesto il mantenimento della misura cautelare applicatagli, ai sensi dell'art. 716 co. 4 c.p.p.;

nella stessa data il Ministro della Giustizia ha trasmesso la richiesta di estradizione di Ustun Hafiz, pervenuta per via diplomatica dalla Repubblica di Turchia, con le informazioni relative ai fatti a lui ascritti, alle disposizioni di legge applicabili ed allo svolgimento del processo definito con la sentenza sopra citata, corredata da traduzione in lingua italiana;

in data 19.12.2016 è pervenuta alla cancelleria di questa Sezione per i minorenni la requisitoria del Procuratore Generale, di data 16.12.2016, con la quale ha chiesto di dichiarare l'insussistenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione di Ustun Hafiz, allegando la domanda di estradizione e la documentazione di supporto, corredata da traduzione in lingua italiana, inviata del Governo della Repubblica di Turchia; si è provveduto al deposito degli atti e alla notifica dell'avviso di deposito all'estraddando ed al suo difensore e, decorso il termine previsto dall'art. 703, comma 5, c.p.p., è stata fissata dinanzi a questa Sezione per i minorenni l'udienza per la decisione sulla domanda di estradizione;

in data 28.12.2016 il difensore del Ustun ha depositato memoria scritta, con la quale ha chiesto il rigetto della richiesta di estradizione e conseguentemente l'immediata revoca della misura cautelare con contestuale liberazione dell'Ustun, richiamandosi interamente e facendo proprio il parere espresso dal Procuratore Generale ed inoltre evidenziando che:

- Ustun Hafiz è di etnia curda e che il governo turco procede quotidianamente all'incarcerazione di cittadini turchi solo perché appartenenti a tale minoranza etnica;
- è fatto notorio per l'opinione pubblica nell'ambito della comunità internazionale quali siano le condizioni inumane di detenzione che il Governo turco riserva ai curdi, ai quali vengono



costantemente negati diritti fondamentali, quale quello all'assistenza legale, e che tale situazione dei curdi di Turchia si è ulteriormente inasprita dopo le elezioni tenutesi nella Repubblica di Turchia nel 2015;

- deve pertanto trovare applicazione il disposto dell'art. 698 comma 1 c.p.p., posto che ove fosse l'estradizione Ustun Hafiz sarebbe, a motivo della sua appartenenza etnica, sottoposto ad atti persecutori e discriminatori nonché a trattamenti crudeli e disumani lesivi dei diritti fondamentali della persona;

all'odierna udienza, presenti l'estraddando, al quale è stata assicurata l'assistenza di un interprete, ed i suoi difensori, il Procuratore Generale ha ribadito le richieste di cui alla requisitoria scritta e la difesa si è associata a tali richieste, richiamando le argomentazioni svolte nella memoria scritta, sopra riportate;

sull'identità dell'estraddando con la persona nei cui confronti è stato emesso il mandato di arresto dall'Autorità Giudiziaria Turca, come risulta identificata dalla documentazione trasmessa a corredo della richiesta di estradizione, non vi sono dubbi, attesa la identificazione dell'estraddando al momento dell'arresto e le dichiarazioni circa le proprie generalità dallo stesso rese al magistrato delegato nell'udienza del 24.10.2016;

dalla documentazione trasmessa a corredo della domanda di estradizione emerge che l'Alta Corte Penale per i minorenni di Istanbul Anadolu con sentenza 2007/194-R.G. – 2009/64 del 07.05.2009, confermata dalla sentenza n. 2015/1716 RG – 2015 4392 della Corte Suprema, ha condannato Ustun Hafiz alla reclusione di 3 anni e 4 mesi e alla multa di 1680 Lire turche, per il reato di traffico di sostanze stupefacenti per avere ceduto ad un poliziotto, dietro pagamento, 4 grammi di marijuana, fatto commesso il 5.9.2007, quando egli era ancora minorenne;

il fatto, come descritto, secondo le leggi vigenti nello stato richiedente riportate nella documentazione allegata alla richiesta di estradizione, integra il reato previsto dall'art. 188/3 del Codice Penale Turco, che prevede la pena massima di quindici anni di reclusione con la multa fino a ventimila giorni; nell'ordinamento italiano integra gli estremi del reato previsto dall'art. 73 DPR 309/90 e successive modificazioni e per esso è comminata la pena da anni 6 ad anni 20 di reclusione; per tale ipotesi di reato è dunque ammessa l'estradizione ai sensi degli artt. 697 e 705 comma 1 del c.p.p. italiano e dell'art. 2 comma 1 della Convenzione Europea di Estradizione di cui è firmataria anche la Repubblica della Turchia;



ricorrono tuttavia, nel caso di specie, come evidenziato dal Procuratore Generale, i motivi ostativi di cui all'art. 705 comma 2 lett. b e c) c.p.p. alla concessione dell'extradizione:

infatti, dalla documentazione trasmessa a corredo della domanda, risulta che la legislazione dello stato richiedente non prevede per il minore di anni 18, ma maggiore di anni 15, quale era Ustun Hafiz al momento della commissione del reato, l'accertamento della effettiva capacità di intendere e volere il fatto di reato, accertamento da ritenersi necessario in conformità a un principio fondamentale dell'ordinamento giuridico italiano;

costituisce inoltre fatto noto alla comunità internazionale europea l'attuale sovraffollamento degli istituti di detenzione in Turchia, divenuto di gravità tale da indurre a fondatamente ritenere che le condizioni di detenzione cui sarebbe sottoposto Ustun Hafiz in Turchia violerebbero l'art. 3 della CEDU e quindi il suo diritto a non subire trattamenti inumani e degradanti;

che ad avviso di questa Corte tale concreto rischio sussiste in conseguenza del fatto, evidenziato dal Procuratore Generale, che la Turchia, pur essendo parte della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo, si è avvalsa della possibilità prevista dall'art. 15 (deroga in caso d'urgenza), con conseguente sospensione della applicazione delle garanzie previste dalla Convenzione, ed abbia, con atti normativi, drasticamente limitato i diritti di difesa, fino a vietare del tutto, in taluni casi, la comunicazione tra difensore e imputato o condannato, così sottraendo del tutto al controllo della difesa anche le modalità di esecuzione della pena;

la condizione dell'estradando risulterebbe ulteriormente aggravata, come evidenziato dalla difesa, dall'appartenenza di Ustun Hafiz alla minoranza curda, essendo state con insistenza poste all'attenzione della comunità internazionale le condizioni inumane di detenzione riservate ai curdi;

con recente pronuncia la Corte di Cassazione (n. 54467 del 15 novembre 2016, depositata il 21.12.2016), ha affermato non sussistere le condizioni per l'extradizione in Turchia di un cittadino turco, condannato per traffico di droga, riportando in motivazione la documentazione di Amensty International, nella quale "risultano segnalati casi di tortura e di maltrattamenti ai danni di detenuti e un eccessivo impiego della forza da parte della polizia" da non potersi ritenere episodici, ma diffusi e di carattere sistemico in quanto riferita in vari rapporti sui diritti umani dal 2008 al 2016;



la Corte di legittimità nella motivazione della sentenza sopracitata ha in particolare affermato: *"tale situazione, già di per sé rilevante ex art. 705, comma 2, cod. proc. pen. ai fini della decisione sulla domanda di estradizione - tanto che in passato questa Corte di cassazione ha già avuto modo di confermare una decisione contraria all'extradizione richiesta dalla Turchia (Sez. 6, n. 32685 del 08/07/2010, Seven) - si è ulteriormente aggravata dopo le vicende del tentato colpo di stato del 15 luglio 2016, a seguito delle quali il Governo della Turchia, in data 21 luglio 2016, con un comunicato ufficiale al Consiglio d'Europa, ha dichiarato di volersi avvalere della deroga prevista dall'art. 15 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, cui aderisce come Parte contraente"*;

per i motivi esposti deve essere pronunciata decisione contraria all'extradizione e di conseguenza, ai sensi dell'art. 704 comma 4 c.p.p., immediatamente revocata la misura cautelare allo stesso applicata su richiesta del Ministro della Giustizia

P.Q.M.

Visti gli art. 697 e ss. C.p.p., dichiara non sussistere le condizioni per l'extradizione nella Repubblica di Turchia di Ustun Hafiz, nato il 15.09.1990 a Genc, distretto di Bingol (Turchia).

Visto l'art. 704 comma 4 c.p.p., revoca la misura cautelare della custodia in carcere applicata a Ustun Hafiz e ne ordina la immediata liberazione se non detenuto per altra causa.

Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Sezione per i minorenni del 18 gennaio 2016

Il Presidente estensore
[Firma]

Depositate in Cancelleria
Roma, il 19.1.2017
IL CANCELLIERE
Rosaria Porcino
[Firma]